

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”; vi è incompatibilità tra la figura di RLS e quella di RSPP con la conseguenza che tali compiti dovranno essere svolti da persone diverse.

Rappresenta la figura centrale e di raccordo tra tutte le altre figure chiamate a realizzare il Progetto di miglioramento della Sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

La nomina del rappresentante dei lavoratori costituisce una facoltà concessa ai lavoratori (il Dirigente Scolastico deve solo astenersi da iniziative che ne impediscano la nomina).

Di fondamentale importanza per il rappresentante dei lavoratori è la sua formazione, invero i molteplici compiti e le attribuzioni di quest'ultimo possono essere espletati adeguatamente solo da parte di soggetti con una preparazione specifica.

Le previsioni normative sarebbero del tutto inutili se le funzioni di rappresentanza fossero svolte da un soggetto privo di conoscenze nel campo; costui sarebbe assolutamente incapace di collaborare con il dirigente scolastico all'organizzazione della sicurezza nella scuola e a coinvolgere i lavoratori nel sistema di sicurezza.

Per queste ragioni, il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi,
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

La formazione dei rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Dirigente Scolastico, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 ed integralmente applicabili ai rappresentanti dei lavoratori della scuola. Dalla norma, inserita nel complessivo disegno del D.Lgs. n. 81, si ricava chiaramente che il rappresentante per la sicurezza è titolare di diritti ma non di doveri; in sostanza, pur partecipando al sistema della sicurezza aziendale, egli non soggiace a sanzioni penali o amministrative.

La normativa è articolata in modo tale da prevedere una serie di obblighi posti a carico del Dirigente Scolastico, cui corrispondono diritti in capo al rappresentante. Quest'ultimo, nell'espletamento del suo incarico, ha soltanto una sorta di responsabilità politica e/o morale nei confronti dei soggetti che egli rappresenta.

Le molteplici attribuzioni possono essere suddivise in categorie, ciascuna delle quali raggruppa i diritti di cui egli è titolare; avremo quindi i diritti di:

- formazione;
- informazione;
- documentazione;
- partecipazione;
- consultazione.

Abbiamo già detto che egli deve poter disporre di una formazione adeguata; il possesso di un'adeguata formazione deve poi accompagnarsi ad una conoscenza analitica su come è gestita la sicurezza in sede aziendale.

A ciò si collegano i diritti ad essere informato e a potersi documentare sulla valutazione dei rischi e sulle misure adottate, sulle caratteristiche di particolari fattori di pericolo quali macchine, impianti, sostanze o preparati pericolosi, sull'andamento degli infortuni in azienda e sulla situazione sanitaria dei lavoratori sottoposti a particolari condizioni di rischio.

Oltre ai luoghi di lavoro, il RLS ha diritto all'accesso al Documento di Valutazione dei Rischi, che gli potrà essere consegnato "anche su supporto informatico", e la cui consultazione deve avvenire "esclusivamente in azienda" (art. 18, co. 1, lett. o). Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro (al pari di quello di consultazione della documentazione aziendale) trova nel TU. tutela rafforzata nella previsione di sanzioni penali in caso di mancato rispetto da parte del datore di lavoro (art. 55, Co. 5, lett. a).

Formazione, informazione e documentazione sono antecedenti logici dei diritti di partecipazione e consultazione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato in tema di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di sicurezza; in occasione della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e delle squadre di emergenza; in tema di organizzazione della formazione dei lavoratori.

Egli partecipa alla riunione periodica per la prevenzione dei rischi; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle competenti autorità, fa proposte in merito all'attività di prevenzione e svolge un ruolo attivo nell'elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione. La consultazione presuppone che il rappresentante sia previamente avvisato ed informato, dovendo egli disporre di un tempo congruo per potere esprimere il parere.

Anche alcuni di questi diritti sono tutelati in maniera forte grazie alla previsione di sanzioni penali applicabili nei confronti del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 55, co. 5, lett. e, in relazione all'art. 18, lett. s).

Il numero di rappresentanti dipende dalla forza lavoro presente in azienda: fino a 200 dipendenti un RLS, da 201 a 1000 tre RLS e oltre i 1000 sei RLS. La nomina dovrà risultare da un atto formale, che deve essere consegnato al Dirigente Scolastico. Nelle aziende in cui tale figura non è stata individuata, le funzioni sono svolte da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).